

PIAO 2026-2028 ai sensi dell'art. 6 d.l. 80/2021	CAPITOLO 2 SEZIONE 2 VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE ED ANTICORRUZIONE
Sistema Anticorruzione Legge 6.11.2012 n. 190	SEZIONE 2.3. ANTICORRUZIONE Triennio 2025/2027

revisione	data	aggiornamento normativo	autore
0	15.12.2022	30.11.2022	CdA
1	15.12.2023	30.11.2023	CdA
2	14.03.2025	14.02.2025	CdA
3	09.03.2026	02.03.2026	CdA/DG

**CAPITOLO 2**

**SEZIONE 2**

La sezione 2 contiene Valore pubblico, Performance ed Anticorruzione.

**SEZIONE 2.3.**

Anticorruzione

	Indice	
<b>2.2.1.</b>	<b>Parte introduttiva</b>	
	3.1.1. Premessa	
	3.1.2. Le fonti normative	
<b>2.2.2.</b>	<b>Mappatura delle aree a rischio e processi strumentali</b>	
	3.2.1. Risk assessment : le attività	
	3.2.2. Risk assessment : le aree	
	3.2.3. Gestione del rischio	
	3.2.4. L'analisi e la tipologia di valutazione	
	3.2.5. La ponderazione e la valutazione	
	3.2.6. Trattamento del rischio	

**2.2.1. Parte introduttiva**

Il presente documento raccoglie le misure procedurali, tecniche ed organizzative che il Consorzio per la Gestione dei Servizi Socio-assistenziali adotta per il triennio 2026-2028 in applicazione

1. degli istituti previsti dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione" (c.d. Legge Anticorruzione) la quale ha introdotto una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle

Amministrazioni Pubbliche, sia centrali che locali, negli enti e nelle società in controllo pubblico;

2. di quanto disposto dall'ANAC con propria delibera del 30.01.2025, n. 31 con la quale è stato previsto l'Aggiornamento 2024 del Piano Nazionale Anticorruzione 2022, fornendo gli elementi di base per consentire l'elaborazione del PIAO agli Enti (anche con meno di 50 dipendenti);

3. del Documento ANAC 23.07.2025 *"Indicazioni per la definizione della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO - 23 luglio 2025"*;

4. del Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC con propria delibera n. 19 del 28.01.2026;

5. nell'osservanza dei principi di buon andamento, efficienza ed imparzialità della pubblica amministrazione e dell'azione amministrativa e di ogni corollario da essi derivante;

6. nell'osservanza delle buone prassi e disposizioni interne organizzative di prevenzione dei rischi incidenti sull'effettivo buon andamento, efficienza ed imparzialità della pubblica azione amministrativa.

#### **2.2.1.1 Premessa**

Il concetto di corruzione preso a riferimento ha un'accezione ampia, comprensiva delle diverse realtà e situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, sia riscontrabile una condotta di *abuso* (esteso anche al concetto di *cattivo uso*) da parte d'un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le condotte rilevanti sono pertanto più ampie di quelle tipizzate nella fattispecie penalistica di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter del Codice Penale, e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione

disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno, sia che tale azione abbia esito finale sia nel caso in cui si configuri come mero tentativo.

In definitiva sono rilevanti, e come tali ricompresi nell'ambito del concetto di "corruzione" adottato, più vasti fenomeni corruttivi comprensivi altresì delle aree di opacità e scarsa trasparenza presenti nella Pubblica Amministrazione.

#### **2.2.1.2. Le fonti normative**

Si elencano di seguito le normative attualmente rilevanti, contenenti linee di indirizzo applicativo degli adempimenti in tema anticorruzione e trasparenza:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione", che all'art. 1, c. 34 estende le disposizioni in materia di pubblicazione di cui ai commi da 15 a 33, anche agli enti controllati dalle amministrazioni pubbliche;

- D.L. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", come integrato dall'articolo 24-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";

- Delibera CIVIT 11 settembre 2013 n. 72, "Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione";

- Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali allegata alla deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014;

- Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"

- D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

- Delibera 3 agosto 2016 n. 831, "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016"

- Determinazione 28 dicembre 2016 n. 1309 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013;

- D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100. All'art. 2, comma 1 lett. m) e lett. b), il decreto definisce società a controllo pubblico quelle in cui una o più amministrazioni esercitano poteri di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.;

- Sentenza della Corte Costituzionale del 9 novembre 2016 n. 251, recante declaratoria di parziale illegittimità costituzionale della Legge 124/2015, con precisazione che *"le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative"*;

- Delibera 8 Novembre 2017 n. 1134 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici". La Delibera, che sostituisce la n. 8/2015 di pari oggetto, ridefinisce l'ambito di applicazione delle Linee guida al fine di renderle coerenti con le definizioni fornite dal Legislatore nel testo del D.Lgs.

175/2016. Sono così indicati: (i) le nuove definizioni per l'applicazione della normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione; (ii) la nuova disciplina per categorie di soggetti, distinguendosi tra società in controllo pubblico, società a partecipazione pubblica non di controllo e associazioni, fondazioni ed altri enti privati; (iii) i compiti delle amministrazioni controllanti e partecipanti; (iv) l'attività di vigilanza dell'ANAC; (v) il regime transitorio; (vi) l'elenco dettagliato degli obblighi di pubblicazione. Sul versante della trasparenza, la medesima delibera impone di attuare misure di trasparenza, garantire l'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti relativamente all'organizzazione e alle attività svolte. Gli enti pubblici economici sono tenuti ad applicare la delibera n. 1309/2016 valutando caso per caso la possibilità di diniego dell'accesso a tutela degli interessi pubblici e privati indicati dall'articolo 5-bis del D.Lgs.33/2013;

- Determinazione del 22 novembre 2017 n. 1208 "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione". Il testo contiene una parte generale rielaborata in cui l'Autorità dà conto degli esiti della valutazione condotta su un campione di amministrazioni, integrando altresì specifiche indicazioni sull'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione. Con specifico riferimento ai soggetti tenuti all'adozione di misure di prevenzione della corruzione, per la disciplina applicabile alle società pubbliche l'Autorità rinvia alla Delibera n. 1134/2017 di approvazione delle "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici". Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza deve prevedere i seguenti elementi minimi: analisi del contesto esterno ove si inserisce l'ente; mappatura dei processi; identificazione degli eventi rischiosi e valutazione e trattamento del rischio; adozione di un Codice etico e di comportamento; adozione di Regolamento in materia di accesso, accesso civico e accesso civico generalizzato; adozione di Regolamento in materia di whistleblowing; il rapporto tra RPCT e DPO (Responsabile Protezione Dati) nominato dal Consorzio ai sensi del GDPR in ambito di tutela dei dati personali;

- Delibera ANAC del 21 novembre 2018 1074 "Approvazione definitiva dell'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2018 dell'ANAC".
- Sentenza della Corte Costituzionale 23 gennaio 2019 n. 20 sul tema del confine tra normativa trasparenza e normativa privacy.
- Delibera ANAC del 13 novembre 2019 n. 1064 "Piano Nazionale Anticorruzione 2019".
- Delibera ANAC del 30 gennaio 2025, n. 31 con la quale è stato previsto l'Aggiornamento 2024 del Piano Nazionale Anticorruzione 2022.
- Documento ANAC del 23 luglio 2025 "*Indicazioni per la definizione della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO - 23 luglio 2025*", approvato dal Consiglio dell'Autorità in propria adunanza del 23 luglio 2025 (Documento ANAC 2025).
- Delibera ANAC del 28 gennaio 2026 di approvazione del "Piano Nazionale Anticorruzione approvato".

Si ritiene avente carattere normativo il Codice Etico in quanto integrativo del Regolamento del Personale e della disciplina del CCNL Funzioni Locali applicato al personale dell'Ente.

### **2.2.2. Mappatura delle aree a rischi e processi strumentali**

Il documento di mappatura dei rischi del Consorzio da esaminare ai fini del piano anticorruzione fa propria la disamina, valutazione e conseguente mappature delle

#### **1. aree a rischio**

#### **2. attività rese dal Consorzio nella sua operatività ordinaria e straordinaria**

### 2.2.2.1. Risk assessment: le aree

La mappatura della struttura operativa dell'Ente consente di individuare aree "sensibili" nelle quali sono riconducibili (tutte) le attività che l'Ente svolge nella sua operatività; fra esse sono ravvisabili anche le attività a rischio (maggiore) di corruzione.

AREA A - acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera) - cfr. all. 3.1.1;

AREA B - affidamento di servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di, servizi, forniture), comprese le procedure "in economia". Direzione di forniture e servizi, varianti in corso d'opera, contabilità finali - cfr. all. 3.1.2;

AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni) cfr. all. 3.1.3;

AREA D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati) cfr. all. 3.1.4;

AREA E - Gestione delle entrate delle spese (pagamenti, accordi e transazioni) e del patrimonio; ispezioni e sopralluoghi diversi in sede di controllo, incarichi e nomine; affari legali e contenzioso.

Secondo l'individuazione sopra indicata delle quattro aree da A a D si articola la mappatura del rischio esistente (disamina e valutazione; *risk assessment*) del Consorzio.

Si precisa che l'AREA E opera quale elemento costante in tutte le aree esaminate perché ciascuna di esse comporta una estrinsecazione di valori economicamente

monetizzabile e quindi non è stata oggetto di espressa previsione autonoma nella disamina del *risk assessment*.

L'ANAC, nelle proprie Delibere e Determinazioni e nei propri Documenti inerenti il Piano Nazionale Anticorruzione ha previsto che venisse svolto un processo di mappatura dei rischi, e che inoltre per ciascun Ente, nel proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) si dia atto dell'effettivo svolgimento della mappatura dei processi.

In via preliminare sono stati individuati (in astratto) i processi che caratterizzano le attività dell'Ente e sono stati associati gli stessi alle singole aree di pertinenza; successivamente è stato valutato se i singoli processi rilevati siano applicabili alle peculiarità del Consorzio e corrispondano alla sua realtà operativa.

Solo i (macro) processi che soddisfano entrambi i requisiti (**pertinenza**, cioè riferibilità in astratto, e **coerenza**, cioè riferibili in concreto) sono stati considerati "**propri**" della realtà consortile esistente e come tali sono stati oggetto di mappatura ai fini della prevenzione del rischio.

La mappatura dei (macro) processi pertinenti e coerenti e delle fasi dei processi interni (o sottoprocessi) svolta in misura contenuta date le ridottissime dimensioni dell'ente ed i molteplici oneri che già gravano sui soggetti preposti a tali funzioni, ha consentito di implementare le azioni e le misure di prevenzione già presenti nelle procedure operative adottate.

#### **2.2.2.2. Risk assessment: le attività**

Il documento di *mappatura dei rischi* individua le attività sensibili nella vita operativa del Consorzio ai fini della loro categorizzazione nell'area di appartenenza.

In linea generale sono attività tutte le manifestazioni esterne di atti amministrativi, processi, fasi di processi ed in generale operatività attraverso le quali si concreta la

vita del Consorzio e l'espletamento dei programmi finalizzati al servizio dei Consorziati ed all'assistenza socio sanitaria alle situazioni oggetto di segnalazione e rientranti nel programma generale di interventi.

Di seguito le attività sensibili, cioè il cui espletamento costituisce potenzialmente un rischio ai fini del Piano Anticorruzione, e che, come tali, sono oggetto di verifica e *audit*.

Le attività sono state individuate fra tutto il catalogo delle attività obbligatorie (e cioè caratterizzanti in modo ineludibile l'operato dell'Ente) e che il PNA delinea come comuni a tutte le amministrazioni:

- Conferimento incarichi extra-istituzionali
- Progressioni di carriera
- Reclutamento del personale
- Gestione economica del personale
- Gestione giuridica del personale
- Predisposizione bandi di gara
- Espletamento gare d'appalto
- Procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori
- Esecuzione dei contratti
- Provvedimenti di tipo autorizzativo e/o attività di controllo
- Concessioni ed erogazioni di contributi, sussidi, ausili finanziari

Le attività sopra elencate consentono di enucleare "rischi generici" che discendono dalla stessa operatività del Consorzio.

A quanto sopra deve essere aggiunto La determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione", dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, individua quali ulteriori attività a rischio corruzione per la generalità delle amministrazioni ed enti nelle seguenti:

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni in caso di attività di vigilanza;

Incarichi e nomine;

Affari legali e contenzioso.

Tutte le attività sopra individuate costituiscono in ogni caso attività selezionate dal catalogo generale in quanto ritenute rilevanti per l'attività e l'operatività del Consorzio.

Queste attività, insieme a quelle definite "obbligatorie", sono denominate (in osservazione della denominazione proposta dall'ANAC) "**attività generali**".

La mappatura delle attività ha consentito di individuarne alcune rappresentative di rischi specifici ancorché non rientranti nelle attività obbligatorie che caratterizzano necessariamente l'operato di una pubblica amministrazione:

- **Procedimenti di Vigilanza** (attività speciale fra i provvedimenti di tipo autorizzativo e di controllo): nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione costituiscono l'attività specifica del Consorzio in quanto appartenente alla Commissione di vigilanza sulla erogazione e qualità dei servizi socio assistenziale nel territorio di riferimento;

- **Procedimenti di Sostegno economico diretto** (attività speciali fra i procedimenti di concessione ed erogazione di contributi, sussidi ed ausili finanziari): nell'ambito dei procedimenti che disciplinano le misure a sostegno della vita e della qualità di vita caratterizzando l'operato quotidiano del Consorzio

- **Procedimenti di scelta dei contraenti o dei soggetti erogatori di servizi:** (attività speciali nell'ambito delle procedure di gara e di affidamento e nella successiva esecuzione dei contratti): nell'ambito di progettualità individuali o dedicate anche in risposta a richiesta puntuali specifiche svolte da privati che necessitano di misure di sostegno a qualsiasi titolo e livello.

Le attività (tutte) come sopra espresse sono riconducibili alle aree di rischio come individuate e presenti nella Struttura del Consorzio

### **2.2.2.3. Gestione del rischio**

La prima fase di gestione del rischio è costituita all'analisi del contesto (esterno ed interno) finalizzata a raccogliere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'Ente per via delle specificità dell'ambiente inteso sia come struttura territoriale che come dinamiche sociali, economiche e culturali.

#### **A. Contesto esterno**

Nel rispetto del Documento ANAC 2025, *"l'analisi del contesto esterno definisce le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione/ente opera che potrebbero favorire/agevolare il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione (cfr. All. 1 PNA 2019)".*

La stessa analisi caratterizzerà la Sottosezione del PIAO 2.1 "Valore Pubblico", *"ove questa sia valutata esaustiva ai fini della programmazione della strategia di prevenzione della corruzione".*

L'area di riferimento del Consorzio ed in particolare la Provincia di Asti non rappresentano statisticamente zone caratterizzate da una particolare intensità di reati contro la pubblica amministrazione.

Riguardo al contesto esterno, rileva che il Consorzio Co.Ge.Sa., ente pubblico di cui fanno parte i comuni del Nord astigiano, insiste in un contesto sociale e umano che non risulta investito da significativa presenza di criminalità organizzata non controllata (in particolare con infiltrazioni di stampo mafioso), per cui l'ambiente esterno non appare particolarmente atto a innescare fenomeni di tipo corruttivo.

Neppure sono palesi forme di associazionismo criminoso anche di stampo non mafioso che possano in qualche modo costituire elementi rilevanti di criminogenesi con dati superiori alla media nazionale.

Il contesto esterno, pertanto, può essere ritenuto oggettivamente neutro.

In particolare per quanto attiene alla realtà concreta ed operativa del Consorzio non è dato rilevare eventi o episodi (anche solo minimali o spradici) collegati in alcun modo alla criminalità associativa anche di stampo mafioso o comunque commessa alla criminalità organizzata

Il contesto esterno, pertanto, può essere ritenuto soggettivamente neutro.

#### **B. Contesto interno**

Nel rispetto del Documento ANAC 2025, "l'analisi del contesto interno/organizzazione rappresenta la struttura organizzativa dell'amministrazione/ente".

La struttura organizzativa è trattata anche diffusamente alla Sottosezione del PIAO 3.1 "Organizzazione e capitale umano" che illustra nel dettaglio la struttura organizzativa/organigramma e le risorse umane riferite alle diverse unità organizzative dell'amministrazione/ente.

Il contesto interno è caratterizzato da un basso livello di complessità dell'ente. Il Consorzio è retto e "governato" attraverso una Direzione Generale; costituiscono Organi operativi preposti all'attuazione degli indirizzi ricevuti dall'Assemblea Consortile il Consiglio di Amministrazione ed, al suo interno, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il contesto interno è articolato in più "Uffici" definendo per tali anche le articolazioni amministrative minimali ma dotate di autonoma funzionalità e potere di gestione delle materie ad esse delegate (Unità amministrativa operativa di riferimento).

Il contesto interno si caratterizza per una cultura della prevenzione attuata mediante una forte sensibilizzazione del personale: essa ha inizio dall'ambito della formazione e della trasmissione della cultura della pubblica amministrazione, con

particolare riferimento alle tematiche della preservazione e miglioramento del buon andamento della pubblica amministrazione, che caratterizzano un operante virtuoso della pubblica amministrazione e sono utili alla prevenzione in concreto della corruzione.

### **Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio**

La valutazione del rischio viene svolta per ciascuna attività, processo (macro-processo) o fase di processo (sotto-processo) e prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

La mappatura dei processi a rischio corruttivo, si inserisce nel contesto della mappatura unitaria dei processi contenuta ed esplicitata nel PIAO.

### **L'identificazione**

Per ciascuna attività, processo o fase, sono evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.

I rischi sono identificati:

- attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
- valutando passate esperienze che hanno interessato l'amministrazione;
- applicando discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, frazionabilità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo e di immagine.

Il processo di identificazione dei rischi è di tipo dinamico: esso, infatti, poggia sul dato storico ed esperienziale dell'attività dell'Ente che viene aggiornato di anno in anno con aggiornamento costante derivante dalle rilevazioni che l'Ente svolge in forza di (i) propria attivazione e monitoraggio del contesto esterno e del contesto interno e (ii) attivazione a seguito di segnalazione da parte degli stakeholders (sia per interesse diretto sia per interesse indiretto).

La categorizzazione delle segnalazioni e delle informazioni raccolte, gli interventi e gli aggiornamenti sono svolti dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RCPT).

Gli eventi che configurano un rischio astratto per l'Ente sono stati così individuati:

A) acquisizione e progressione del personale:

- nella fase di programmazione: definizione di fabbisogni non rispondenti alle reali esigenze dell'ente;
- nella fase di predisposizione del concorso/selezione: definizione dei requisiti di accesso; formulazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- nella fase di svolgimento del concorso/selezione: nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;
- nella fase di verifica dei requisiti: alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche.

Si precisa che le procedure interne di organizzazione dell'Ente l'acquisizione di una risorsa umana ad organico dell'Ente avviene attingendo ad una graduatoria formata a seguito di procedura concorsuale che valuta una serie di candidati per titoli ed esami. Ciò significa che successivamente al meccanismo di formazione della graduatoria l'Ente attingendo in modo del tutto automatico ed in funzione del posizionamento del candidato all'interno della graduatoria

B) -affidamento di servizi e forniture:

- nella fase di programmazione: definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia e economicità;
- nella fase di progettazione della gara: definizione dei requisiti di accesso alla gara; formulazione di criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi;
- nella fase di selezione del contraente: nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;

- nella fase di verifica dell'aggiudicazione e della stipula del contratto: alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche;
- nella fase di esecuzione del contratto: modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (durata, modifiche di prezzo, termini di pagamento);
- nella fase di rendicontazione: verifica della corretta esecuzione del contratto.

C) - autorizzazioni e concessioni:

- alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche;
- alterazione del procedimento di autorizzazione per carenza di oggettività;

D) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati:

- conflitto di interesse;
- non corretta osservanza dei principi di contabilizzazione e di rendicontazione periodica;

E) gestione delle entrate:

- omissione dei controlli e delle verifiche;
- non corretta osservanza dei principi di contabilizzazione

F) gestione delle spese:

- definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia e economicità;

G) ispezioni e sopralluoghi diversi in sede di controllo:

- conflitto di interessi;

- alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche;
- H) incarichi e nomine:
- definizione dei requisiti;
  - formulazione di criteri di valutazione dei titoli;
  - nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;
  - alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche;
- I) affari legali e contenzioso:
- selezione e nomina del professionista incaricato.

#### 2.2.2.4. L'analisi e la tipologia di valutazione

L'analisi analitica dei rischi individuati consente di categorizzare una valutazione del rischio in ragione di:

- non corretta gestione delle risorse economiche delle quali dispone l'Ente;
- non corretta gestione del ciclo di acquisizione delle risorse umane, eludendo le norme a garanzia dell'imparzialità nella selezione del personale e conseguentemente favorendo la scelta di un soggetto rispetto ad un altro con effetto di ricaduta (nuovamente) sulla non corretta gestione delle risorse economiche a disposizione dell'Ente;
- mancata osservanza dei principi di buon andamento e correttezza della Pubblica Amministrazione.

Pur essendo possibile utilizzare questa classificazione per la valutazione in concreto del rischio al quale risulta esposto l'Ente nella sua attività, si è ritenuto più corretto

parcellizzare il processo di valutazione sulla scorta dell'analisi puntuale delle singole tipologie di rischio astratto individuate nel paragrafo precedente in modo da fornire una analisi di gestione del rischio che sia precisa

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità), tenuto conto anche dei controlli e delle procedure, e sono soppesate le conseguenze (impatto).

L'analisi del rischio si conclude sommando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto articolati nei sottovalori espressi dalla tabella di analisi dell'operato del Consorzio per l'attività, il processo o la fase del processo considerate:

- discrezionalità
- rilevanza esterna e valore economico
- efficacia dei controlli in autovalutazione
- presenza di segnalazioni in realtà simili
- presenza di segnalazioni nel Consorzio per casi analoghi

#### **2.3.2.5. La ponderazione e la valutazione**

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla "ponderazione", che forma la graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico "livello di rischio".

I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una "classifica del livello di rischio". Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.

La valutazione dei rischi è stata condotta secondo i seguenti parametri:

definizione livello di rischio	traduzione in valore numerico	
<b>rischio basso</b>	la frequenza di incidenza è di un evento nell'ultimo decennio	1
<b>rischio medio-basso</b>	la frequenza di incidenza è di un evento nell'ultimo quinquennio	2
<b>rischio medio</b>	la frequenza di incidenza è di un evento nell'ultimo biennio	3
<b>rischio medio alto</b>	la frequenza di incidenza è di un evento nell'ultimo anno	4
<b>rischio alto</b>	la frequenza di incidenza è superiore ad un evento nell'ultimo anno	5

Il danno reputazionale che ne deriva è identico al valore parametro del verificarsi dell'evento

definizione livello di rischio	traduzione in valore numerico	
<b>danno reputazionale basso</b>	la frequenza di incidenza è di un evento nell'ultimo decennio	1
<b>danno reputazionale medio-basso</b>	la frequenza di incidenza è di un evento nell'ultimo quinquennio	2

definizione livello di rischio	traduzione in valore numerico	
danno reputazionale medio	la frequenza di incidenza è di un evento nell'ultimo biennio	3
danno reputazionale medio alto	la frequenza di incidenza è di un evento nell'ultimo anno	4
danno reputazionale alto	la frequenza di incidenza è superiore ad un evento nell'ultimo anno	5

#### 2.2.2.6. Trattamento del rischio

Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”, che consiste nel procedimento strutturato allo scopo di ridurre (anche sotto il profilo qualitativo) o quantomeno contenere il rischio, auspicabilmente tendendo progressivamente alla sua eliminazione.

Si tratta, dunque, **in concreto** e quindi in ragione della realtà del Consorzio, di individuare e valutare le misure più idonee per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

A tale scopo state stabilite “priorità di trattamento” in base a

- livello di rischio esistente
- obbligatorietà della misura adottata
- impatto organizzativo della misura adottata

- impatto finanziario della misura adottata (criterio residuale)

I criteri di ponderazione e di valutazione adottati dall'Ente sono in linea di continuità con i precedenti documenti di prevenzione della Corruzione Trasparenza essendo gli stessi adeguati alla struttura dell'Ente.